



COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 1489 NUM. SETT 202 / SPD DEL 28/12/2018	OGGETTO: PREVENZIONE DEL RANDAGISMO– AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ALL'ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO, CON SEDE A SANTA MARIA LA PALMA, DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO PER RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI VANGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z272680252.
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Legge del 14.08.1991, n. 281, "Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la L.R. del 18.05.1994, n. 21, recante le norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina;

VISTA la L.R. del 01.08.1996, n. 35, recante integrazioni e modifiche alla predetta L.R. 18.05.1994, n. 21;

VISTO il D.P.G.R. 04/03/1999 n. 1 – Regolamento di attuazione della Legge 281/1991, della L.R. 21/1994 e della L.R. 35/1996;

VISTA la D.G.R. n. 17/39 del 27/04/2010 - Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione;

RITENUTO indispensabile dare attuazione alla precitata normativa disponendo concrete misure per prevenire la presenza dei cani randagi di cui è stata accertata la sensibile e crescente diffusione nell'ambito del territorio comunale;

PRESO ATTO che l'Ente è sprovvisto di apposite strutture comunali e, pertanto, risulta necessario esternalizzare il servizio e procedere ad affidare il servizio di canile sanitario e rifugio per la custodia, cura e mantenimento dei cani randagi a ditte specializzate o ad associazioni di volontariato in possesso di strutture idonee ai sensi di legge;

PRESO ATTO che il numero degli interventi di cattura di animali vaganti ed i conseguenti ricoveri presso le strutture canili non sono compiutamente prevedibili e pertanto la relativa spesa deve essere quantificata sulla base di una media di quelli eseguiti degli ultimi mesi e tenendo presente gli stanziamenti di bilancio;

CONSIDERATO che si è provveduto al rinnovo annuale del servizio di pronto soccorso tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS Sardegna – ASSL di Sassari Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il Dipartimento di Medicina Veterinaria per i cani vaganti e bisognosi di cure ma, limitatamente alle prime 72 ore, lasciando a carico dei Comuni il resto delle spese necessarie per il servizio in questione tramite apposite strutture;

PRESO ATTO che alla data odierna il Comune di Ittiri si avvale per il servizio di canile rifugio e di canile sanitario delle strutture della ditta Pippolandia con sede operativa a Ittiri in Loc. Serra Olzu e dell'Associazione DNA Randagio con sede operativa a Alghero in loc. Pala Pirastru, con le quali sono state stipulate specifiche convenzioni;

ATTESO che il canile gestito dall'Associazione DNA Randagio ha comunicato con nota prot. 15907/2018 la propria disponibilità a rinnovare la convenzione attualmente in essere confermando l'offerta di € 2.55 + IVA pro-die a cane ricoverato per il servizio di canile rifugio e, per lo svolgimento della attività di custodia di cani che necessitano di cure veterinarie specifiche, l'offerta di € 2.75 + IVA pro-die a cane ricoverato;

VISTA la precedente convenzione stipulata per il servizio dell'anno 2018 tra il Comune di Ittiri e il canile gestito dall'Associazione DNA Randagio nella quale vengono indicati gli accordi economici e le procedure gestionali per il servizio di canile rifugio e verificato che la medesima è suscettibile di rinnovo mediante provvedimento da parte dell'Amministrazione del Comune di Ittiri;

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere, con scadenza al 31/12/2019, l'atto di convenzione tra la Ditta e l'ente conformemente alle disposizioni di legge attualmente in vigore;

VERIFICATO che complessivamente nell'anno 2018 si sono registrate spese per i canili rifugio e sanitario per circa € 40.000,00;

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 94/2012 (di conversione in legge con modificazioni del D.L. 52/2012 cd. prima spending review) è stato disposto che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

- che la suddetta disposizione ha introdotto l'obbligo di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

- che ulteriori e più stringenti obblighi vengono imposti alle stazioni appaltanti dalla Legge 135/2012 (conversione del D.L. 95/2012) e più specificatamente all'art.1 dove è previsto che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

- che l'ipotesi in cui sono da ritenersi consentite procedure autonome sono quelle in cui il bene e/o servizio non sia disponibili sul Mepa, ovvero, quando pur disponibile si dimostri – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente o comunque possa reperirsi sul mercato il medesimo bene ad un prezzo inferiore a quanto previsto nella convenzione;

DATO ATTO che non sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né convenzioni attive a livello di centrale di committenza territoriale-Sardegna, di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento;

VERIFICATO che per il servizio in questione non esistono convenzioni attive all'interno del portale www.acquistiinretepa.it;

CONSIDERATO CHE il canile Primavera si trova nel territorio del Comune di Sassari a Santa Maria La Palma in posizione tale da consentire al Settore Polizia Locale agevolare attività di controllo sul corretto mantenimento dei cani di proprietà dell'ente, ed inoltre consente il facile raggiungimento della struttura da parte di cittadini che intendano visionare ed eventualmente adottare uno dei cani di proprietà dell'ente ricoverati nel canile;

CONSIDERATO che la mancata esecuzione del servizio potrebbe creare pregiudizio per l'Ente in quanto verrebbe a mancare il luogo idoneo in cui ricoverare i cani randagi prelevati sul territorio che necessitano di cure mediche a seguito di incidenti stradali o accertate gravi condizioni igienico sanitarie e non si potrebbe provvedere in altro modo a custodire i cani attualmente presenti nella struttura;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: servizio di canile sanitario;
- b) Fine: garantire la cura e il servizio di custodia cani vaganti nel territorio comunale;
- c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile di procedimento;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VALUTATO che l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su eventuali strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO che, in base alla legislazione vigente, si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

VERIFICATO che trattasi di fornitura di servizi inferiore a €. 40.000,00, e pertanto da realizzare mediante l'affidamento diretto in economia disciplinato dell'art. 36, comma 2 lett. a), Contratti sotto soglia del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

PRESO ATTO CHE per il servizio di cui trattasi, si ritiene opportuno impegnare una somma di € 6.000,00, a favore della l'Associazione DNA Randagio con sede legale a Sassari strada vicinale Li Mucci 6 e sede operativa in Loc. Pala Pirastru – S.Maria La Palma, Partita IVA n. 92151220909 e C.F. n. 02720870902 al fine provvedere al pagamento delle spese di custodia ed evitare l'interruzione del servizio;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito con esito regolare il Documento Unico di Regolarità Contabile della Associazione, che si allega al presente provvedimento;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara **CIG. Z272680252**;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, all’Associazione DNA Randagio con sede operativa in Loc. Pala Pirastru – S. Maria La Palma, C.F. n. 92151220909 - il servizio di canile sanitario (custodia, mantenimento e cura dei cani accalappiati nel territorio comunale che necessitano di cure mediche a seguito di incidenti stradali o accertate gravi condizioni igienico sanitarie) per l’anno 2019 e pertanto fino al giorno 31/12/2019, alle condizioni economiche in premessa indicate e meglio specificate nella bozza di convenzione allegata alla presente in quanto parte integrante e sostanziale;

DI PROVVEDERE conseguentemente alla stipula della convenzione con l’Associazione DNA Randagio con sede operativa in Loc. Pala Pirastru, C.F. n. 92151220909 al fine di ratificare gli accordi intercorsi per il servizio in questione;

DI DARE ATTO che si è provveduto con precedente determinazione ad affidare ad altra società il servizio di canile rifugio presso il quale dovranno essere trasferiti i cani dopo il recupero e gli eventuali interventi sanitari svolti presso il canile gestito dalla DNA Randagio;

DI IMPEGNARE a favore dell’Associazione DNA Randagio con sede legale a Sassari strada vicinale Li Mucci 6 e sede operativa in Loc. Pala Pirastru – S. Maria La Palma, Partita IVA n. 92151220909 e C.F. n. 02720870902, la somma complessiva di € 6.000,00, sul Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2019 – Cap. PEG 13071.03.0001 – “CONTRATTI DI SERVIZIO PER RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO CANILI AUTORIZZATI”;

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è calcolata su una stima di costi presunti, variabili in relazione al numero di cani presenti e che potranno ulteriormente essere inseriti nel canile-rifugio nel corso dell’anno e che, pertanto, l’impegno, con successivi provvedimenti, potrà essere suscettibile di integrazione;

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara assegnato al presente contratto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è Z272680252;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013

n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Maria Antonia Chessa**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Economico Finanziario e Tributi	Albo Pretorio

Ittiri, 28/12/2018

Il Responsabile del Settore
Pisoni Pier Stefano / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)